

Organismo Pagatore AGEA

Ufficio monocratico
SEDE

**Organismo pagatore della Regione Veneto -
AVEPA**

Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA

**Organismo pagatore della Regione Emilia-
Romagna AGREA**

Largo Caduti del Lavoro, 640122 BOLOGNA

**Organismo pagatore della Regione Lombardia
- OPLO**

P.zza Città di Lombardia,1
20124 MILANO

**Organismo pagatore della Regione Toscana
ARTEA**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

Organismo Pagatore ARPEA

via Bogino, 23
10123 Torino

**Organismo Pagatore della P.A. di Bolzano
OPPAB**

Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano

**Organismo Pagatore della P.A. di Trento
APPAG**

via G.B. Trener, 3
38100 Trento

Organismo pagatore della Regione Calabria

ARCEA

Cittadella regionale, 1° piano
Loc. Germaneto
81100 CATANZARO

Organismo pagatore della Regione Sardegna

ARGEA

Via Caprera, 8
09123 Cagliari

Coordinamento CAA

Coldiretti

Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

CAA Confagricoltura

C.sa Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

CAA CIA

L.go Tevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

CAA Caf Agri

Via Nizza, 154
00198 ROMA

CAA degli Agricoltori

Via Piave 66
00187 Roma

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla **Unione Italiana Vini**

Alla **FEDERVINI**

e P.C. **MiPAAF - Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari**
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

**MiPAAF - Dipartimento delle Politiche
Europee e internazionali e dello sviluppo
rurale**
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

**Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Veneto**
*Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo,
Agricoltura e Sport*
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)

Regioni e PP.AA.
Loro sedi

SIN SpA
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Leonardo SpA
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

EY Advisory SpA
Via Aurora 43
00187 ROMA

Oggetto: VITIVINICOLO – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2022/2023 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni.

INDICE

Quadro normativo	4
Campo di applicazione e definizioni	6
Adempimenti relativi al fascicolo aziendale	7
Soggetti interessati	7
<i>DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG</i>	<i>7</i>
<i>DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA</i>	<i>9</i>
Precompilazione tramite Registro di cantina	9
Modalità di presentazione delle dichiarazioni	10
<i>PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DEL CAA.....</i>	<i>12</i>
Dichiarazione Preventiva	12
Ambito territoriale delle dichiarazioni	12
Termini di presentazione	13
Rettifica per Ravvedimento Operoso	14
Controlli delle superfici a vigneto.....	15
Registro di carico e scarico	16
Presentazione per conto di un soggetto deceduto	16
Trattamento e diffusione dei dati	16

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013**, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- **Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017**, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105**, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25**, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503**, regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- **Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- **Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162**, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238**. Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- **Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016** inerente alle procedure per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, num. 7701 del 18 luglio 2019** - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Campo di applicazione e definizioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione; altresì, l'art. 37 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'art. 8 del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019 stabiliscono che la **rivendicazione delle produzioni DO e IG**, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, **espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri**, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Organismo Pagatore:** è l'Organismo Pagatore competente per territorio abilitato e riconosciuto per il settore.
- **Produttore:** persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li fa trasformare per proprio conto;
- **Produttore di uva:** persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che raccoglie le uve da una superficie vitata per commercializzarle per la fabbricazione di prodotti vitivinicoli da parte di terzi, o per trasformarli in prodotti vitivinicoli nella propria azienda o farle trasformare per proprio conto, ai fini commerciali;
- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;
- **Utente qualificato:** operatore vitivinicolo che ha presentato la dichiarazione di raccolta uve e produzione vino nella precedente campagna, ed ha la possibilità di presentare direttamente la propria dichiarazione, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitale.

- **Struttura di controllo incaricata:** struttura pubblica o privata, previamente designata o autorizzata dal Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.
- **Intermediario:** titolare di centro di intermediazione delle uve la cui istituzione è stata comunicata all'ufficio ICQRF. Tali soggetti sono tenuti a compilare la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva detenuta e dell'uva ceduta. Non rientrano negli obblighi dichiarativi quei soggetti che risultano essere semplicemente degli intermediari fiscali.
- **SIPA:** Sistema di identificazione della parcella agricola, di cui all'articolo 43, comma 1, lett.a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **Organismo di Coordinamento:** Agea coordinamento.

Come già avveniva nella scorsa campagna vendemmiale, ed al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili i servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Soggetti interessati

DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DO E IG

Con riferimento al comma 1, art. 3, del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:

- a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- g) i soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;
- h) le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per *eventuali* vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).

I conduttori dei vigneti che sono stati ritenuti idonei alle produzioni DO, ai sensi dell'art. 16 del D.M. del 16 dicembre 2010, effettuano contestuale rivendicazione delle uve DO e IG avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia.

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata **uguale a zero**, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1° luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "vendita su pianta" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve compilando il Quadro F.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:

1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE VINICOLA

Con riferimento al comma 1, art. 3, del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto i seguenti soggetti:

- b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- d) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- h) le associazioni e le cantine cooperative.

Si specifica che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.

Si precisa che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario; in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola:

- Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto 2 degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
- I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Precompilazione tramite Registro di cantina

La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina alla data del **30 novembre**.

Sebbene l'articolo 20, comma 4, del regolamento di esecuzione 273/2018 preveda un termine di **30 giorni** per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il **30 novembre**.

La dichiarazione di produzione da registro **è facoltativa**; l'azienda vitivinicola può scegliere di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati presenti del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Precompilazione della dichiarazione di produzione vini e mosti da registro di cantina - Modalità on-line

Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di produzione vini e mosti da registro di cantina occorre collegarsi al portale SIAN; la compilazione automatica da registro è possibile per i Quadri seguenti:

- a) informazioni anagrafiche (quadro A);
- b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G);
- c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I);
- d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).

Il soggetto può decidere di accettare tal quali i dati precompilati dal registro, oppure modificarli.

Qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, è necessario aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

La dichiarazione telematica è compilata a livello di singola Regione; pertanto, nel caso in cui l'azienda abbia più stabilimenti di produzione nella stessa regione, le applicazioni riportano la somma dei singoli registri.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

La presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati deve essere fatta all'Organismo pagatore competente o ad altro soggetto qualora l'Organismo pagatore abbia delegato tali funzioni per il territorio specifico.

In tal senso, per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2022/2023, vige il seguente schema:

Organismo Pagatore o altro Soggetto competente	Territorio	Sistema Informativo ante interscambio
AGEA	Val d'Aosta; Liguria; Friuli V.G.; Marche; Abruzzo; Molise; Umbria; Lazio; Campania; Basilicata; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna	SIAN
ARTEA	Toscana	S.I. Artea
AVEPA	Veneto	S.I. Avepa
AGREA	Emilia-Romagna	S.I. Agrea
OPLO	Lombardia	S.I. Regionale
Regione Piemonte (delegato)	Piemonte	S.I. Regionale
P.A. Trento (delegato)	Trento	S.I. PA Trento
P.A. Bolzano (delegato)	Bolzano	S.I. PA Bolzano

Pertanto, gli Organismi Pagatori ed i Soggetti competenti della tabella di cui sopra, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi, assicurando la completa trasmissione delle informazioni al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori al fine di consentire all'Organismo di Coordinamento di adempiere alle funzioni istituzionali e alle comunicazioni dei dati alla Commissione UE.

A tal fine, entro il 31 dicembre, sia per i dati relativi alla raccolta uva e sia per i dati relativi alla produzione vino, le operazioni di trasmissione delle dichiarazioni presentate ai diversi Organismi pagatori e soggetti delegati dovranno essere completate.

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, il MiPAAF e l'ICQRF rendono disponibili i servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico (DM 293/2015).

PRODUTTORI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA DEL CAA

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale sia stato conferito mandato utilizzando gli specifici servizi messi a disposizione dal sistema informativo dell'Organismo pagatore. Le attività da eseguire sono le seguenti:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nelle circolari di Agea Coordinamento nn. ACIU.2016.120 del 1-3-2016 e AGEA.2016.16382 del 7-7-2016.
2. compilare la dichiarazione utilizzando i servizi messi a disposizione del sistema informativo dell'Organismo competente per territorio;
3. effettuare la stampa della dichiarazione;
4. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
5. archiviare nel fascicolo del produttore la dichiarazione.

Dichiarazione Preventiva

La dichiarazione preventiva consente la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino.

La dichiarazione preventiva è inserita all'interno della Dichiarazione di vendemmia, ai sensi dell'art. 8 del DM n. 7701 del 18 luglio 2019, e può essere compilata e stampata prima del completamento della Dichiarazione di vendemmia stessa; è disponibile quindi sin dall'apertura della compilazione della Dichiarazione di vendemmia;

Gli interessati (produttori singoli o organismi associativi) dovranno presentare il modello debitamente compilato alla competente struttura di controllo incaricata.

I dati richiesti sono gli stessi indicati nel quadro R – Rivendicazione delle uve DO/IG.

Se l'uva rivendicata nella dichiarazione preventiva viene ceduta devono essere indicati la Regione e il CUAA del destinatario.

Ambito territoriale delle dichiarazioni

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosti devono essere presentate all'Organismo Pagatore competente in base al territorio in cui si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione.

Pertanto:

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di vendemmia devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali

sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Pertanto, qualora i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o Province autonome, il conduttore è tenuto alla presentazione di altrettante dichiarazioni;

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vino e/o mosto devono compilare la medesima con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) devono compilare una sola dichiarazione se i vigneti e gli impianti di vinificazione sono ubicati nella medesima Regione o Provincia autonoma. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Regione o Provincia autonoma diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Regione o Provincia autonoma;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Termini di presentazione

Con riferimento ai soggetti elencati nel precedente paragrafo "SOGGETTI INTERESSATI", ed in riferimento all'elenco stabilito dall'art. 3, comma 1, del DM n. 7701 del 18 luglio 2019:

1. le **dichiarazioni di vendemmia** devono essere presentate all'Organismo pagatore competente **entro il 15 novembre** per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h; la rettifica dei dati è consentita solamente entro tale data; il rispetto di tale scadenza consente l'estrazione di statistiche esaustive relative alla vendemmia.
2. le **dichiarazioni di produzione** devono essere presentate all'Organismo pagatore competente **entro il 15 dicembre** per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre; la rettifica dei dati è consentita solamente entro il 15 dicembre.
3. i soggetti indicati alle lettere b, c possono presentare all'Organismo pagatore competente le **dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre** (se ritengono di avere i dati definitivi della propria produzione); in ogni caso, se fosse necessario, è possibile rettificare soltanto i dati della produzione vino **entro il 15 dicembre**.
4. Nel caso in cui una o più delle scadenze citate nei punti precedenti cadesse in un giorno festivo, si intende la scadenza al primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzate antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, i produttori dovranno presentare alla competente struttura di

controllo incaricata, una **Dichiarazione Preventiva ai sensi dell'art. 8 del D.M. num. 7701 del 18 luglio 2019**, così come specificato al precedente punto della presente circolare.

Per le dichiarazioni omesse o presentate in ritardo ovvero incomplete e/o inesatte gli Organismi pagatori sono altresì competenti all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273. Resta, in ogni caso, valida la sanzione prevista dall'art. 78 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Rettifica per Ravvedimento Operoso

Dopo la SCADENZA del termine di presentazione delle dichiarazioni, e solo fino alla data del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia, gli Organismi pagatori competenti manterranno attiva nei loro sistemi informativi la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, con le modalità qui di seguito specificate e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al Ravvedimento Operoso (ex art. 85 L. 238/2016), **consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto**. Tale Ravvedimento Operoso avrà l'effetto di modificare la precedente dichiarazione. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273.

Gli Organismi pagatori competenti dovranno trasmettere le modifiche intervenute per Ravvedimento operoso all'Organismo di Coordinamento entro il **10 marzo** al fine di consentire la corretta trasmissione delle informazioni alla Commissione UE.

Per concludere dal punto di vista amministrativo il Ravvedimento Operoso, il Produttore che ha richiesto tale applicazione ha, secondo il dettato dell'art. 85 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l'obbligo di versare la sanzione attenuata entro e non oltre **il primo** giorno lavorativo successivo all'espletamento della correttiva, ed inoltre ha l'obbligo di comunicarlo con nota via PEC all'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio allegando il PDF della ricevuta del versamento effettuato, entro e non oltre **il terzo** giorno lavorativo.

In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che:

- l'art 83, comma 2, della Legge 238/2016 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le Tesorerie dello Stato competenti per territorio;
- il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul **Capo XVII, capitolo 3373** (L'elenco dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Nel caso il versamento della sanzione da parte del Produttore non avvenga, o avvenga spirati tali termini, la dichiarazione rettificata decadrà perdendo ogni effetto. Ciò avverrà all'atto di riscontro tra le correttive ed i pagamenti delle sanzioni effettuato dall'ICQRF.

Rettifica per Diffida dell'O.d.C.

Si precisa, inoltre, che quanto sopra descritto in merito alla possibilità di rettificare la dichiarazione deve trovare applicazione anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 78 della Legge n. 238 e alla successiva **diffida**, in conformità con l'art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116.

In questo caso il Produttore potrà richiedere all'Organismo pagatore competente di operare la rettifica facendo riferimento agli specifici atti redatti dall'Autorità di Controllo per l'identificazione delle violazioni che intende regolarizzare.

Controlli delle superfici a vigneto

Gli Organismi pagatori competenti dovranno procedere ad effettuare sulle dichiarazioni di vendemmia e le dichiarazioni preventive ricevute un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.

In particolare, dovranno verificare che la superficie di origine delle uve sia minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG risultino applicati.

Si precisa che il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie misurata sul SIPA.

Inoltre, si precisa che il dichiarante può selezionare anche parcelle vitate in anomalia di eleggibilità parziale o anche totale (ovvero le parcelle per le quali nel fascicolo il produttore dichiara la presenza di vigneto ma che non è riscontrato, in tutto od in parte, nel SIPA) purché abbia richiesto la verifica del dato tecnico secondo le procedure in uso presso gli Organismi pagatori competenti (Back-Office, istanza di riesame, convocazioni, etc.).

In questa eventualità, per le parcelle vitate oggetto di verifica del dato tecnico, nella dichiarazione può essere utilizzata, anziché la superficie SIPA, la superficie indicata dallo stesso produttore nel fascicolo aziendale.

Gli allineamenti delle superfici vitate conseguenti le attività di verifica del dato tecnico possono essere operati direttamente dall'Amministrazione che ha acquisito le dichiarazioni, a valere sia sulla dichiarazione presentata che sul fascicolo aziendale.

Le dichiarazioni di vendemmia che, al termine delle eventuali operazioni di verifica, dovessero risultare discordanti rispetto alla base dati dei fascicoli aziendali, saranno considerate incomplete ed inesatte ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2018/273; sarà altresì sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

Registro di carico e scarico

Con il DM n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. **A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica.**

Presentazione per conto di un soggetto deceduto

Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione non possa assolvere a tale obbligo in quanto deceduto, la dichiarazione può essere presentata all'Organismo pagatore competente, entro il termine indicato al corrispondente paragrafo, da un altro soggetto che si fa carico di tale adempimento.

I soggetti che presentano all'Organismo pagatore competente la dichiarazione per conto del deceduto devono preventivamente registrare la loro posizione nel fascicolo aziendale del soggetto deceduto.

In tale ambito si applicano le procedure previste dalla circolare AGEA.2016.16382 del 07-07-2016 (procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare).

Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vino e/o mosto sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti a cura di:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICQRF;
2. Organismi Pagatori;
3. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo;
4. ISTAT;
5. ISMEA;
6. Assessorati regionali dell'agricoltura;
7. Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle rispettive Denominazioni

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs 10 agosto 2018 n. 101.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti nella presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
(D.ssa Silvia Lorenzini)

(Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)

Allegati:

- 1) Istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione